


**CONSIGLIO REGIONALE
ASSEMBLEA LEGISLATIVA DELLA LIGURIA**

**PROPOSTA DI LEGGE REGIONALE
DI INIZIATIVA DEL CONSIGLIERE
FRANCO BONELLO**

Proposta di legge recante:

**“VALORIZZAZIONE DI DISCIPLINE SPORTIVE
DELLA TRADIZIONE LOCALE”**

Presentata il: 19 giugno 2007



CONSIGLIO REGIONALE ASSEMBLEA LEGISLATIVA DELLA LIGURIA

RELAZIONE

La presente proposta di legge ha la finalità di valorizzare discipline sportive che affondano le loro radici nella tradizione locale ligure e, in particolar modo, in quella imperiese. Nello specifico gli sport in questione sono i seguenti: Pallapugno - Leggera (già Pallone Leggero), Gioco Internazionale Fronton (detto anche One Wall) - Llargues, Pelota Basca, Palla Elastica, Pantalera - Pallone con il Bracciale.

Tenuto conto della visibilità mediatica di altri sport, come ad esempio il calcio, l'automobilismo, il motociclismo, si ritiene necessario sostenere quegli sport, spesso erroneamente definiti "minori", che non godono della stessa popolarità. Diviene così doveroso incentivare la diffusione e incrementare la pratica delle discipline oggetto di questa proposta di legge, al fine di tutelarle e di salvaguardarle. Non solo. Si tratta di impedire la dispersione di sport che fanno parte del patrimonio culturale della Regione Liguria.

Per perseguire tali scopi, vengono previsti ambiti e tipologie di intervento per l'erogazione di contributi volti a valorizzare, tutelare e diffondere il patrimonio e potenziare gli impianti sportivi di cui sono "detentori" i soggetti individuati dalla proposta di legge all'articolo 2.

Specificamente si prevede la possibilità di concedere contributi:

- per l'organizzazione e lo svolgimento di manifestazioni;
- per l'acquisto di attrezzature necessarie all'esercizio delle attività sportive;
- per l'organizzazione di corsi di avviamento al gioco rivolti agli studenti e per i progetti inerenti i settori giovanili;
- per la manutenzione straordinaria e il potenziamento degli sferisteri;
- per l'istituzione di musei regionali delle attività sportive di cui all'articolo 1;
- per la predisposizione di cartellonistica stradale sulle principali strade di accesso ai paesi, indicante l'ubicazione dello sferisterio
- per la realizzazione di mostre, pubblicazioni, ricerche e convegni diretti a valorizzare il patrimonio storico e culturale delle società sportive e la tradizione delle discipline sportive alle quali è dedicata la presente proposta di legge.



CONSIGLIO REGIONALE ASSEMBLEA LEGISLATIVA DELLA LIGURIA

Proposta di legge recante:

“Valorizzazione di discipline sportive della tradizione locale”

Articolo 1 (Finalità)

1. La Regione, in attuazione dell'articolo 2 dello Statuto, al fine di salvaguardare l'identità culturale delle tradizioni popolari, riconosce e valorizza le seguenti discipline sportive:
 - a) Pallapugno - Leggera (già Pallone Leggero);
 - b) Gioco Internazionale Fronton (detto anche One Wall) - Llargues;
 - c) Pelota Basca;
 - d) Palla Elastica;
 - e) Pantalera - Pallone con il Bracciale;

Articolo 2 (Destinatari dell'intervento regionale)

1. La Regione favorisce l'attività delle associazioni e società sportive, delle federazioni ed enti di promozione sportiva riconosciute dal Comitato Olimpico Nazionale Italiano (CONI), ai sensi della vigente normativa, che praticano e contribuiscono a diffondere gli sport di cui all'articolo 1, purché aventi sede nel territorio ligure.
2. La Regione favorisce l'attività dei Comuni e delle Comunità montane finalizzate ai medesimi scopi.

Articolo 3
(Ambiti e tipologie di intervento)

1. La Regione concede annualmente, nei limiti dello stanziamento di bilancio, contributi ai soggetti di cui all'articolo 2 diretti al finanziamento delle seguenti iniziative concernenti le attività sportive di cui all'articolo 1:
 - a) organizzazione e svolgimento di manifestazioni;
 - b) acquisto di attrezzature necessarie all'esercizio delle attività sportive;
 - c) organizzazione di corsi di avviamento al gioco rivolti agli studenti e realizzazione di progetti inerenti i settori giovanili;
 - d) manutenzione straordinaria e potenziamento degli sferisteri nei quali le attività sono praticate;
 - e) istituzione di musei regionali delle attività sportive;
 - f) predisposizione di cartellonistica stradale sulle principali strade di accesso alle località, indicante l'ubicazione dello sferisterio;
 - g) realizzazione di mostre, pubblicazioni, ricerche e convegni aventi la finalità di tutelare e valorizzare il patrimonio storico e culturale delle società sportive e la tradizione delle discipline sportive di cui alla presente legge.

Articolo 4
(Presentazione delle domande)

1. La Giunta regionale entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, determina, con propria deliberazione, le procedure e i termini per la presentazione delle domande di contributo.
2. La Giunta regionale presenta annualmente alla competente Commissione consiliare una relazione sull'andamento della gestione degli interventi attivati.

Articolo 5
(Limiti di finanziamento)

1. I contributi di cui all'articolo 3 sono concessi nei limiti del 50 per cento della spesa sostenuta.
2. I contributi erogati alle federazioni sportive, degli enti di promozione sportiva e degli enti locali non possono superare il 5 per cento del totale dei finanziamenti concessi dalla Regione.

Articolo 6
(Norma finanziaria)

1. Agli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge si provvede mediante gli stanziamenti iscritti nello stato di previsione della spesa del bilancio per l'anno 2007 alle seguenti:
 - U.P.B. 12.103 "Spese per la promozione delle attività sportive e valorizzazione del tempo libero";
 - U.P.B. 12.203 "Interventi per il potenziamento delle strutture sportive"
2. Agli oneri per gli esercizi successivi si provvede con legge di bilancio.